



Comune di CARAMAGNA PIEMONTE
Provincia di Cuneo

STATUTO
del Comune di
CARAMAGNA PIEMONTE

Approvato con D.C.C. n. 22 del 10/03/1995 e modificato con D.C.C. n. 21 del 16/04/2004

Indice

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	
Art. 2	Territorio e sede comunale
Art. 3	Stemma e gonfalone
Art. 4	Principi
Art. 5	Finalità
Art. 6	Partecipazione dei cittadini
Art. 7	Albo pretorio
Art. 8	Forme di gestione dei servizi

Titolo II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 9	Individuazioni
--------	----------------

Il Consiglio comunale

Art. 10	Funzioni
Art. 11	Elezione e composizione del Consiglio
Art. 12	Convalida dei Consiglieri eletti
Art. 13	Competenze del Consiglio
Art. 14	Adunanze del Consiglio (sessioni)
Art. 15	Convocazione del Consiglio
Art. 16	Ordine del giorno
Art. 17	Avviso di convocazioni
Art. 18	Deposito degli atti
Art. 19	Validità delle adunanze
Art. 20	Validità delle deliberazioni
Art. 21	Svolgimento delle sedute
Art. 22	Modalità di votazione
Art. 23	Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Art. 24	I Consiglieri
Art. 25	Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 26	Dimissioni dei Consiglieri
Art. 27	Surrogazione dei Consiglieri
Art. 28	Commissioni
Art. 29	Gruppi consiliari

La Giunta comunale

Art. 30	Funzioni e competenze
Art. 31	Composizione e funzionamento
Art. 32	Cessazione della carica e sostituzione

Il Sindaco

Art. 33	Funzioni
Art. 34	Attribuzioni
Art. 35	Ordinanze sindacali

- Art. 36 Deleghe del Sindaco
Art. 37 Ufficiale del governo
Art. 38 Assistenza processuale agli amministratori

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 39 Partecipazione alle attività comunali
Art. 40 Diritti dei cittadini
Art. 41 Istanze, petizioni, proposte
Art. 42 Referendum
Art. 43 Azione popolare
Art. 44 Diritto di accesso
Art. 45 Commissione per la tutela civica

Titolo IV -SERVIZI PUBBLICI

- Art. 46 Servizi pubblici comunali
Art. 47 Gestione dei servizi
Art. 48 Aziende speciali
Art. 49 Convenzioni
Art. 50 Consorzi

Titolo V - UFFICI E PERSONALE

- Art. 51 Criteri e principi strutturali
Art. 52 Settori e Servizi
Art. 53 Regolamento organico
Art. 54 Ufficio tecnico
Art. 55 Collaborazioni esterne
Art. 56 Segretario comunale

Titolo VI - RESPONSABILITÀ

- Art. 57 Responsabilità degli organi amministrativi e burocratici
Art. 58 Prescrizione della responsabilità

Titolo VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 59 Disponibilità e utilizzo delle risorse
Art. 60 Inventari e gestione dei beni patrimoniali
Art. 61 Gestione finanziaria
Art. 62 Contratti
Art. 63 Revisore dei conti
Art. 64 Servizi di tesoreria
Art. 65 Spese di rappresentanza

Titolo VIII ATTI AMMINISTRATIVI

- Art. 66 Deliberazione degli organi collegiali
Art. 67 Pubblicazione atti deliberativi
Art. 68 Deliberazioni da comunicare ai capigruppo

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 69 Modifiche dello Statuto
Art. 70 Termini approvazione regolamenti
Art. 71 Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. I cittadini che hanno la residenza nel territorio di Caramagna Piemonte costituiscono una comunità locale, denominata "Comune di Caramagna Piemonte" avente autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, quale rappresentante della comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi: regolamenta ed amministra, a favore della popolazione, le funzioni allo stesso conferite dalla legge, perseguendo l'autogoverno e concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, nel rispetto dell'ordinamento democratico della Repubblica Italiana.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. Il Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'Istituto di Statistica ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, è costituito dal centro abitato ove è posta la sede del Comune, della frazione Gangaglietti e dagli agglomerati, caschine e case sparse di seguito elencate: Tettisotto, Caporali, Gabrielassi, Treponti, Chiabotto, Merlino, Cascine di Oja, Ricavassa, Pedaggeri, Boschi, Grassa, Berta Grossa, Berta Piccola, Masoero, Camia, Marchisa, Colombaro, Meirano, Varaschi, Alborella e Cascinone.
2. Nella sede comunale si riuniscono, in via ordinaria, tutti gli organi elettivi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale per esigenze particolari con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Caramagna Piemonte possiede uno stemma già in uso fin dal 1770 e la cui blasonatura è: di rosso, a due C maiuscole, fiorite, d'argento poste una accanto all'altra. Ornamenti esteriori da comune motto: *Concordia et Costantia* - approvato con decreto del Capo del Governo del 28 agosto

1931 e un gonfalone che riporta lo stesso stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1975.

Art. 4

Principi

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle proprie tradizioni storico-politiche, laiche e religiose, esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli Enti Locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla Regione collabora per realizzare quelle che rappresentano le finalità della Repubblica.
2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti.
3. Esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dell'art. 4 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 5

Finalità

1. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 2, opera per:
 - a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed ambientali, nonché degli impianti produttivi;
 - b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi
 - d) favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico,

architettonico e naturale esistente, garantendone il godimento da parte della collettività;

- e) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
- f) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
- g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a Enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
- h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- i) promuovere ogni iniziativa anche partecipando a quelle avviate da altri Enti Locali, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;
- l) adottare ogni azione positiva intesa a garantire pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n° 125/1991.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dall' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti consortili ai quali partecipa.

Art. 6

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce il diritto ai cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinando con apposito regolamento; riconosce inoltre che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali, cura l'istruzione o sostiene con adeguati contributi di mezzi e strumenti idonei e permanenti per la diffusione e comunicazione di massa che interessino il territorio di competenza.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio posto presso la propria sede, situato in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la collaborazione associata con altri comuni e/o privati mediante la stipula di apposita convenzione;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione, non avente personalità giuridica ma dotata di autonomia gestionale, in particolare per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, sportivi non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) l'unione del Comune con altri contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, mediante l'approvazione di uno specifico regolamento che determini le norme relative al regime finanziario dell'unione stessa.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Individuazioni

1. Sono organi fondamentali del Comune:
 - il Consiglio comunale
 - la Giunta Comunale
 - il Sindaco
2. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale e il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è la diretta espressione dell'autonomia locale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione coerente.

Art. 11

Elezione e composizione del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri, la durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale dura in carica, normalmente 4 anni, e comunque sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
3. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dello stesso e fino alla proclamazione dei nuovi consiglieri, potrà adottare solamente gli atti urgenti ed improrogabili; in tal caso i motivi dell'urgenza dovranno essere esplicitamente rilevati nei verbali relativi.

Art. 12

Convalida dei Consiglieri eletti

1. Il Consiglio comunale nella prima adunanza dopo le elezioni, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti.

2. Il Sindaco convoca e presiede la prima adunanza con il Consiglio comunale neo-eletto. La convocazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Detta convocazione è comunicata con appositi avvisi che devono essere fatti pervenire agli eletti mediante notifica ad opera del messo comunale o mediante il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevuta; in quest'ultimo caso, per l'osservanza dei termini sopra indicati si fa riferimento alla data del timbro postale.
3. In caso di dimissioni di consiglieri dichiarati eletti, il Consiglio comunale procede, prima della convalida alla surrogazione dei dimissionari con i criteri di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.
4. Dopo la convalida degli eletti, Il Consiglio comunale prende atto della comunicazione da parte del Sindaco relativa alla nomina degli Assessori e del Vicesindaco secondo le modalità fissate dalla legge, come pure, durante il corso della tornata amministrativa, delle revocche e sostituzioni degli Assessori eventualmente disposte.
5. Intervenuta la comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco espone al Consiglio comunale la proposta degli indirizzi generali di governo. Tale proposta è discussa ed approvata, in apposito documento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente, degli art. 19 e 20 del presente Statuto.

Art. 13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è competente, specificatamente, per gli atti demandategli dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è soggetto a direzione politica in tale ambito spettano al Consiglio comunale poteri conoscitivi d'influenza e d'indirizzo quali: il controllo-ispettivo, attraverso indagini conoscitive, il controllo-verifica, attraverso cui si accerta il grado di attuazione delle direttive consiliari, il controllo-orientamento, che si traduce in pareri e raccomandazioni in relazione a questioni di particolare rilievo, il controllo-indirizzo con cui si

formulano autentiche direttive di azione politica che impegnano gli organi di governo dell'Ente.

3. Il Consiglio comunale, inoltre, nella sua funzione di indirizzo e controllo, si avvale della collaborazione del revisore dei conti, in relazione alla complessiva, ottimale, gestione delle risorse dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale può proporre nei confronti del Sindaco e della Giunta la mozione di sfiducia, la quale deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.
5. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 14

Adunanze del Consiglio (Sessioni)

1. L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie le sedute convocate per:
 - a) La discussione e l'approvazione del bilancio preventivo;
 - b) La discussione e l'esame del conto consuntivo
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre convocate per la discussione e l'approvazione di argomenti diversi da quelli rubricati al comma precedente.
4. Quando poi per i fatti oggetto di decisione o per le relative circostanze non sia possibile rispettare i termini ordinari di convocazione, le sedute assumono il carattere dell'urgenza, dando luogo alla sottocategoria delle sedute straordinarie urgenti.

Art. 15

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno e dell'ora della adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione degli argomenti di cui al 2° comma del precedente Art. 14.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per richiesta deliberata dalla Giunta Comunale;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso di cui alla precedente lett. c):

l'adunanza deve essere tenuta entro e non oltre venti giorni data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 16

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 17

Avviso di convocazioni

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti modi:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima di quello stabilito per l'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno.

2. Nel caso in cui il Consigliere comunale non sia residente nel territorio del Comune, all'inizio del mandato amministrativo dovrà eleggere domicilio nell'ambito dello stesso, presso il quale verranno effettuate tutte le notificazioni relative al suo mandato.

3. Per il computo dei termini di cui al precedente comma 1 si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 18

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno devono essere posti a disposizione di ciascun Consigliere presso la sede del Comune almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 19

Validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. In caso di seduta ordinaria o straordinaria andata deserta, per la legalità di quella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un altro giorno, è necessaria di almeno 4 Consiglieri e ogni proposta è approvata, con la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato apposito avviso nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 17 e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 20

Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Concorrono, invece, al computo per la maggioranza dei votanti:
 - a) le schede nulle
 - b) le schede bianche
4. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri, verso il Comune verso le aziende comunali del medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o d'interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile e di conferire impieghi ai medesimi.
5. Le norme di cui al precedente comma 4 si applicano anche agli Assessori e a tutti i componenti delle commissioni comunali.
6. Il Consiglio comunale in casi assolutamente eccezionali e debitamente motivati può deliberare di trattare nuovi argomenti proposti dal Presidente nel corso della seduta e

non iscritti all'ordine del giorno purchè con voto unanime dei Consiglieri in carica.

Art. 21

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salva diversa determinazione del regolamento.
2. Relatore ufficiale del Consiglio è il Sindaco o colui che presiede la seduta in sua vece, il quale ne dirige i lavori nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente 1° comma. Per la specifica trattazione di proposte il Sindaco può incaricare per tale funzione alcuni degli Assessori, dei Consiglieri, o altri esperti appositamente convocati.

Art. 22

Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salva diversa determinazione del regolamento.

Art. 23

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 24

I Consiglieri

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Lo Statuto, il regolamento per il funzionamento del Consiglio ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei Consiglieri, devono consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del mandato stesso, e, se dal caso, un indennizzo economico per i profitti persi od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale, aderendo alle istanze della Carta europea delle autonomie locali ratifica con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e comunque in osservanza delle leggi in materia.

4. Nel caso di cessazione dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, fino all'insediamento del nuovo, i consiglieri continuano ad esercitare gli incarichi esterni a loro eventualmente attribuiti.
5. Il Sindaco tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 25

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e presentare mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie, atti e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo del quorum dei Consiglieri che richiedono di sottoporre al controllo di legittimità gli atti deliberativi della Giunta comunale previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
7. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sezione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 26

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate per iscritto e consegnate al protocollo del Comune per la protocollazione; da tale momento esse sono irrevocabili; nella prima seduta valida del Consiglio successiva che dovrà avvenire entro venti giorni dalla seduta di presentazione delle dimissioni, il Sindaco ne darà comunicazione, e, con la surrogazione a cui si procede contestualmente nella medesima seduta, le dimissioni diventano efficaci.

Art. 27

Surrogazione dei Consiglieri

1. Il seggio consiliare che durante la tornata amministrativa rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Alla surrogazione provvede il Consiglio comunale, nella prima seduta utile che deve avvenire entro venti giorni da quando si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni unitamente all'atto di convalida del nuovo consigliere.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, scegliendo i componenti anche al di fuori del proprio seno, commissioni speciali.
2. Le commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive sull'attività amministrativa del Comune.
3. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione nel rispetto del criterio proporzionale e che comunque garantisca la rappresentanza della minoranza.

Art. 29

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno a più componenti.
2. Ai capigruppo consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i responsabili preposti.
3. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, designati da ogni gruppo consiliare e, finché tale designazione non verrà effettuata, sarà considerato capogruppo colui che ha ottenuto maggior numero di voti all'interno della lista.
4. L'articolazione dei rapporti fra capigruppo e tra costoro e l'Ente è stabilita da regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

Funzioni e competenze

1. La Giunta comunale, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione ed iniziativa e di amministrazione e le funzioni alla stessa conferite, con leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Alla Giunta comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla Costituzione e dalle leggi di settore, nonché per la tutela degli interessi dell'Amministrazione e della comunità di Caramagna Piemonte.
3. Compete in particolare alla Giunta comunale:
 - a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio dal presente Statuto;
 - b) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, compresi quelli per la realizzazione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi comunali;
 - c) deliberare su appalti e contratti riguardanti l'attuazione di atti fondamentali adottati dal Consiglio, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio del Comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dallo Statuto; provvedere, inoltre, alla gestione della spesa corrente relativa alle funzioni ed ai servizi già istituiti dal Consiglio Comunale;
 - d) deliberare in merito alla promozione di azioni e liti per la difesa delle ragioni e del patrimonio comunale;
 - e) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificatamente riservato ad altri organi del Comune stesso.

Art. 31

Composizione, nomina e funzionamento

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di 4 Assessori da lui nominati e scelti prioritariamente tra i consiglieri comunali; possono essere tuttavia nominati fino ad un massimo del 50% anche Assessori

esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

2. Uno degli Assessori è nominato dal Sindaco, Vicesindaco; egli svolge anche le funzioni surrogatorie del Sindaco in caso della di lui assenza o impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione comunale sia quale ufficiale del Governo.
3. La nomina degli Assessori e del Vicesindaco è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 del precedente art. 12.
4. La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e, in tali casi, si procede allo scioglimento del Consiglio il quale tuttavia rimane in carica, unitamente alla Giunta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11 comma 3° del presente Statuto. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. La decadenza, la revoca o le dimissioni di uno o ambedue gli Assessori comporta solamente la necessità della loro sostituzione a cui provvederà il Sindaco.
5. La Giunta comunale cessa dalla carica unitamente al Sindaco, e si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, fino a nuove elezioni, nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
6. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta e del Sindaco non comporta le dimissioni della stessa.
7. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
8. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che nelle votazioni segrete obbligatorie se comporta la valutazione di persone.
9. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
10. Ai componenti della Giunta spettano i compensi di cui al 3° comma del precedente art. 24 e comunque in osservazione delle leggi disciplinanti la materia.

Art. 32

Cessazione della carica e sostituzione

1. I singoli Assessori cessano dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) per dimissioni con effetto dal momento della loro accettazione da parte del Sindaco;
 - c) per revoca o decadenza disposta dal Sindaco;
 - d) per mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive;
2. La cessazione viene comunicata al Consiglio come previsto dalla legge e dal presente Statuto.
3. La revoca di un Assessore è disposta dal Sindaco particolarmente quando non vengono osservate le linee di indirizzo politico e amministrativo stabilite dal Consiglio stesso o sia svolta un'azione amministrativa non coerente con il documento politico programmatico.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

IL SINDACO

Art. 33

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo nel territorio di competenza e rappresenta il Comune a tutti gli effetti ed è l'organo responsabile dell'amministrazione nel Comune.
3. Le funzioni di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del Governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Sindaco cessi definitivamente dalla sua funzione, si fa luogo in ogni caso allo scioglimento del Consiglio, come pure lo scioglimento del Consiglio comunale determina comunque la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. Le dimissioni del Sindaco devono essere sottoposte al Consiglio entro dieci giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune; diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla

loro presentazione, se nel frattempo non vengono ritirate dandone immediata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 34
Attribuzioni

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione nomina i componenti della Giunta in numero di due, tra cui un Vicesindaco, scegliendoli fra i Consiglieri eletti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo o, alla prima seduta utile dopo che abbia provveduto alla nomina.
2. Il Sindaco inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta secondo le modalità fissate dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto tenuto conto dei casi di impedimento fissati dalla legge;
 - b) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta e del Consiglio;
 - c) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi, uffici e istituzioni comunali, vigilando affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, emanando tutte le disposizioni necessarie e previste nell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in esecuzione di tutti i regolamenti, applicano anche le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti stessi;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, dall'art. 54 e 55 del presente Statuto e dal Regolamento;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) sottoscrive i contratti nell'interesse del Comune e gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - g) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza e tutti gli altri certificati connessi alle funzioni esercitate;
 - h) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; promuove, inoltre, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti

- cautelativi e le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta utile;
- i) sospende, nei casi più gravi, sentito il Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed in ottemperanza alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
 - l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) presiede ogni tipo di commissione escluse quelle espressamente vietate dalla legge e salvo diversa determinazione del Consiglio comunale per le commissioni di cui al precedente art. 28;
 - n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni a cui deve provvedere entro quarantacinque giorni dall'insediamento o dalla vacanza della rappresentanza ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - o) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142.
 - p) stipula gli accordi di programma;
 - q) impartisce al segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando la priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
 - r) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti;
 - s) al Sindaco spettano gli indennizzi e i compensi di cui al 3° comma del precedente art. 24 e comunque in osservanza delle disposizioni legislative disciplinanti la materia.

Art. 35
Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali come pure i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti, e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 36
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di propria assenza o impedimento, quando, per qualsiasi motivo, il Vicesindaco, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 2, sia anch'egli assente o impedito a svolgere tale funzione anche soltanto temporaneamente.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio, nella prima seduta utile.
5. Il Sindaco nell'osservanza delle disposizioni legislative e dei principi generali, può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere delegato dovrà riferire alla Giunta, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati ai sensi del 3° comma del precedente art. 24.
6. Le funzioni di Sindaco, nel caso in cui non possano essere esercitate, per qualsiasi motivo, da chi ne ha la titolarità anche ai sensi dell'art. 31 comma 2, o dal presente articolo n. 36 comma 1 del presente Statuto, verranno automaticamente

assunte nell'ordine, dai restanti Assessori secondo l'indicazione data al momento dell'elezione degli stessi e, via via, dai Consiglieri secondo la graduatoria definitiva in sede di esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri stessi.

Art. 37

Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, svolge le funzioni di cui all'art. 38 della legge n° 142 del 1990 e a lui attribuite da leggi statali e regionali appositamente emanate in materia.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita contemporaneamente le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 38

Assistenza processuale agli amministratori

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi allo espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Le spese legali a carico dell'amministrazione comunale non potranno essere comunque superiori all'onorario liquidato del competente ordine professionale.
2. Nel caso in cui, tuttavia il giudizio si concluda con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma 1.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 39

Partecipazione alle attività comunali

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Considera, con favore il costruirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.
3. Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.
4. Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni. Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

Art. 40

Diritti dei cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.
2. Se non hanno sedi proprie idonee, l'amministrazione comunale porrà a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito regolamento, o con eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.
3. Il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi in rioni, categorie, gruppi o classi, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

Art. 41

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, aventi la residenza anagrafica nel Comune, possono:
 - a) rivolgere istanze o petizioni relativamente ai problemi esclusivamente di rilevanza comunale;

- b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti a materie di ordinamento contabile e tributario.
2. Alle istanze o petizioni risponde il Sindaco entro 15 giorni dalla ricezione e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto, alla Giunta comunale o al Consiglio che provvederà a deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.
 3. Nessuna istanza o petizione potrà essere proposta al Consiglio o alla Giunta che non sia stata presentata prima al Sindaco come previsto ai precedenti commi 1 e 2.
 4. Le proposte di deliberazione di cui alla precedente lett. b) del comma 1, dovranno essere presentate al Sindaco per un primo sommario esame; il Sindaco le sottoporrà, nella prima seduta utile, all'organo competente, Giunta o Consiglio, per l'assunzione dei provvedimenti definitivi.
 5. Nell'un caso e nell'altro il Sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.
 6. Le istanze di cui alla lett. a) del precedente comma 1 possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte di cui alla successiva lett. b) devono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori con firma autenticata.

Art. 42

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi solamente referendum consultivi e con esclusione di quelli, riguardanti materie dell'ordinamento contabile o tributario; sulla loro ammissibilità decide, con definitiva determinazione, il Consiglio comunale; la indizione ha luogo quando:
 - a) lo richieda non meno del 18% dei cittadini di maggiore età residenti nel Comune al momento della presentazione della richiesta;
 - b) quando lo richieda a maggioranza il Consiglio comunale con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini residenti nel Comune di maggiore età e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva l'autonomia del Consiglio. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo l'argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio per la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 43

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

Art. 44

Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con appositi regolamenti è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi effettivi.

3. Il regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo:
- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività della civica amministrazione;
 - e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico.
4. Il regolamento edilizio deve assicurare la massima pubblicità per le concessioni ad autorizzazioni edilizie; stabilire criteri obiettivi, non escluso quello cronologico, per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento; fissare le modalità per rendere pubblici l'esito delle istanze proposte.

Art. 45

Comissione per la tutela civica

1. È istituita una commissione composta del segretario comunale e da due Consiglieri comunali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, per assicurare una risposta tempestiva a tutte le segnalazioni di carenze e disfunzioni nei procedimenti amministrativi e nei servizi del Comune (degli Enti e aziende da questo dipendenti) e dei concessionari del Comune, nonché alle denunce dei cittadini che si ritengono lesi da inadempienze, ritardi ed omissioni delle amministrazioni predette.
2. La commissione inoltra le segnalazioni e le denunce al Sindaco, accompagnando con proprie proposte.
3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività della commissione e sulle iniziative che egli ha conseguentemente assunto.

Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI

Art. 46

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici, uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale e gestisce invece, con diritto di privati, quelli così stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni privati se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Art. 47

Gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità di personale;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vietando il subappalto a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più altri Comuni;
 - d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esecuzione di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale o pubblico se ne sia rilevata l'opportunità in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e in unione con quella istituita o già operante in altri Comuni o consorzi.

Art. 48
Aziende speciali

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati del proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Organi dell'istituzione sono:
 - a) Il comitato di gestione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio ambito, in numero non superiore a due fra i quali deve essere rappresentata la minoranza, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una competenza in materia;
 - b) Il Presidente nominato dal Consiglio comunale con votazione separata ed avente gli stessi requisiti di cui alla lett. a.)
3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare la finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed ai progetti per intervenire in conto capitale, provvede alla copertura dei costi sociali.

Art. 49
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, o altri Enti pubblici, o privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 24 della legge n° 142 del 1990. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti privati contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province o altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio; le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia, essere ricomprese nello Statuto.

3. La convenzione o lo Statuto, a seconda dei casi devono prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con la responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del consorzio medesimo.

Titolo V
UFFICI E PERSONALE

Art. 51

Criteria e principi strutturali

1. Il Consiglio comunale determina la propria struttura amministrativa interna ispirandosi all'art. 6 della Carta europea delle autonomie locali ratificato con legge 30 dicembre 1989, n° 439.
2. Il Consiglio comunale disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alla norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 52

Settori e servizi

1. L'attività amministrativa del Comune di Caramagna Piemonte si articola nei seguenti principali settori:
 - amministrativo
 - tecnico
 - assistenziale e dei servizi sociali
 - dei servizi sul territorio.
2. Il settore, secondo le disposizioni del regolamento organico può articolarsi in "gruppi di servizio" e questi in "unità operative", nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 53

Regolamento organico

1. Il regolamento organico del personale deve essere redatto in modo da consentire, nel rispetto delle leggi, un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.
2. Il regolamento organico del personale disciplinerà lo status del personale i diritti ed i doveri, la rispettiva responsabilità disciplinare e tutto ciò che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi.
3. Nell'assunzione di personale le commissioni giudicatrici dovranno essere composte, in maggioranza, da tecnici o esperti interni o esterni all'Ente. La qualifica di amministratore comunale non è incompatibile con quella di

esperto, purché quest' ultima sia ben comprovata da specifica professionalità o esperienza in campo amministrativo. Comunque, la maggioranza dei componenti di tali comissioni non potrà essere composta da amministratori comunali.

Art. 54

Ufficio Tecnico

1. Nel caso il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento delle funzioni di tecnico comunale, la Giunta comunale potrà conferire tele incarico, se possibile, a durata pluriennale, con contratto professionale ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza, il cui compenso, anno per anno, sarà determinato dalla Giunta comunale tenuto conto delle prestazioni richieste. Nella deliberazione di nomina dovrà essere stabilita l'interdizione al professionista di redigere progetti edilizi per conto di privati, che debbano essere presentati al Comune di Caramagna Piemonte. A tale professionista potranno invece essere conferiti incarichi professionali per la predisposizione di progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge.

Art. 55

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco su motivata deliberazione della Giunta comunale, sentito il Segretario comunale può conferire mediante contratto a tempo determinato il diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici, aventi alta specializzazione o vacanti.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile, per una sola volta, con delibera motivata, per lo stesso periodo.
3. L'assunzione è disposta a seguito di prova per titoli e colloquio, comprovanti l'adeguata idoneità culturale e tecnico-professionale, con deliberazione della Giunta comunale, che fissa, tra l' altro la durata e la retribuzione. La deliberazione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. I professionisti esterni sono soggetti alle norme stabiliti dall'ordinamento generale e dal presente Statuto.

Art. 56
Segretario comunale

1. Il segretario del Comune, funzionario dello Stato, ha autonomia e responsabilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali e delle competenze proprie fissate dalla legge.
2. Le funzioni di assistenza alle riunioni delle commissioni comunali, di redazione dei relativi verbali e delle loro sottoscrizioni possono essere delegate dal segretario comunale ad un dipendente di adeguata qualifica reperito nel settore interessato all'argomento di attività della commissione, quando ciò non sia specificatamente precluso da norme di legge.
3. Il segretario è esonerato dall'esprimere il parere di cui agli art. 53 e 55 legge n° 142/90, quando si tratti di deliberazioni riguardanti mozioni, ordini del giorno ed interpellanze.
4. Il Segretario non partecipa alle sedute di Giunta o di Consiglio comunale quando siano in esame proposte di provvedimenti che lo riguardano direttamente o riguardano suoi parenti o affini fino al quarto grado civile. In tal caso, o per specifici oggetti o impedimento dello stesso, facendone menzione del verbale, le funzioni verranno svolte da un componente del collegio incaricato per accordo verbale del Consiglieri o per votazione palese.

Titolo VI RESPONSABILITÀ

Art. 57

Responsabilità degli organi amministrativi e burocratici

1. Gli amministratori, il segretario comunale ed i dipendenti comunali, sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Gli amministratori, il segretario comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
3. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
4. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.

Art. 58

Prescrizione della responsabilità

1. L'azione di responsabilità, civile e contabile, si prescrive in anni cinque e non è esercitabile nei confronti degli eredi.

Titolo VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 59

Disponibilità e utilizzo delle risorse

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle proprie competenze e sono costituite:
 - a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dalle rispettive leggi;
 - b) per una parte almeno, da tasse ed imposte locali di cui deve essere possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
 - c) da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;
 - d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati, per il finanziamento delle spese di investimento;
 - e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri Enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 60

Inventari e gestione dei beni patrimoniali

1. Il Sindaco, il segretario comunale con il responsabile di ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni, demaniali e patrimoniali, del Comune e sono personalmente responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbano essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del

tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.

4. La Giunta comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896.

Art. 61

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune, secondo quanto disposto dagli ordinamenti nazionali, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine previsto dalla legge, per l'anno di riferimento, deve osservare i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. I fatti gestionali sono rilevati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento contabile e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, approvati entro il termine previsto dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione del revisore del conto come previsto dal presente Statuto.
4. Per l'approvazione del conto consuntivo il Consiglio comunale elegge un Presidente temporaneo scelto tra coloro che non abbiano fatto parte della G.C. durante il periodo finanziario su cui il consesso deve deliberare.

Art. 62

Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo le rispettive competenze.
3. La deliberazione deve contenere:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco, e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicesindaco o l'assessore delegato con le priorità di cui al 1° comma dell'art. 36 del presente Statuto.
 5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o se, comunque se ne ravvisi l'opportunità la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

Art. 63

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente tre anni. Oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2 il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.
7. Il revisore risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.

Art. 64
Servizi di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, con l'assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) l'accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali, secondo quanto disposto dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge n° 142 del 1990 nonché dalla convenzione.

Art. 65
Spese di rappresentanza

1. Il Comune, per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza nei confronti dei cittadini e di altri Enti pubblici o privati, ha diritto di disporre di fondi, all'uopo previsti in un apposito capitolo del bilancio. Tali fondi non possono essere utilizzati solamente nel caso in cui l'amministrazione finanziaria del Comune sia sottoposta a particolari vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio.
2. Le modalità per l'uso di tali fondi verranno disciplinate in uno specifico regolamento o con apposite norme inserite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o in quello di contabilità.

Titolo VIII
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 66

Deliberazione degli organi collegiali

1. Ogni deliberazione adottata da un organo collegiale del Comune, e le decisioni assunte di ogni tipo di commissione comunale deve riportare:
 - a) i dati necessari per individuare i presenti.
 - b) il resoconto sommario della relazione del relatore ed eventuale discussione;
 - c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte;
 - d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale. È consigliere anziano colui che nella consultazione elettorale ha riportato il maggior numero di voti e che non rivesta la carica di Sindaco, Vicesindaco o di Assessore. A parità di voti si ha per anziano il consigliere di maggiore età. Per il calcolo dei voti si sommano le cifre di preferenza individuali ai voti conseguiti dal candidato a Sindaco della lista di appartenenza.
3. Le delibere della Giunta sono firmate dal Presidente, Vicesindaco e dal Segretario comunale.
4. I verbali relativi alle sedute di ogni tipo di commissione sono sottoscritti da tutti i componenti intervenuti alla seduta e dal segretario.
5. Le copie delle deliberazioni e dei verbali saranno dichiarate conformi con attestazione del Sindaco e del segretario comunale.
6. Il contenuto delle decisioni, come indicato al comma 1, assunte in un'unica seduta dell'organo amministrativo, non deve essere obbligatoriamente redatto su un unico verbale, ma può essere redatto nella forma di ogni singolo atto per ciascuna decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni esercizio, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo deliberante.
7. I verbali relativi alle sedute consiliari potranno essere approvati al termine dell'adunanza stessa, in caso di impossibilità verranno approvati nella seduta successiva, anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo Consigliere

e dall'adunanza medesima approvate. Il regolamento fisserà ulteriori modalità.

8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta del Consiglieri e degli Assessori assegnati.

Art.67

Pubblicazioni atti deliberativi

1. Le deliberazioni relative alle decisioni di un organo collegiale del Comune e gli estratti delle decisioni delle commissioni comunali dovranno essere pubblicati per il periodo previsto dalla legge all'Albo Pretorio a cura del segretario il quale si avvale del messo comunale e su attestazione di questo certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 68

Deliberazioni da comunicare ai capigruppo

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e inviate all'organo di controllo ai sensi dell'art. 45 comma 1, della legge n° 142 del 1990 devono essere, contestualmente all'invio, pubblicate all'Albo Pretorio e, nelle materie di cui all'art. 45 comma 3, della medesima legge, comunicate ai capigruppo consiliari.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69

Modifiche dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura fissata dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente e da approvare nella stessa seduta.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima revisione o abrogazione, a meno di specifiche disposizioni di legge.

Art. 70

Termini approvazione regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti del presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuando ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 71

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte e contemporaneamente affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" e all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Sindaco e il segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.